



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2014, proposto da:  
Hai Jing Zhan, rappresentato e difeso dagli avv. Jacopo Molina, Elisabetta  
Giacomelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultima, in Mestre - Venezia,  
viale San Marco, 49/C;

***contro***

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  
per legge dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, domiciliata  
in Venezia, S. Marco, 4091;

***nei confronti di***

Condominio Margherita, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Capo, con  
domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia-Mestre, via Einaudi, 34;

***per l'annullamento***

del provvedimento emesso dal Comune di Venezia in data 5/2/2014, p.g.  
2014/54015 e notificato alla ricorrente nel domicilio eletto il 6/2/2014, con il

quale si dispone l'annullamento PG 2012/168969 del 17/4/2012 e PG 2013/98965 del 26/2/2013 per l'occupazione di suolo privato, gravato da servitù di pubblico passaggio, su una porzione di pavimento del portico adiacente il bar denominato Caffetteria Sfizio ubicato in Mestre, via Jacopo Filiasi, 109/111, rilasciate in assenza di preteso nulla osta da parte del "Condominio Margherita", proprietario dell'area asservita, e la conseguente rimozione dell'occupazione entro dieci giorni dalla notifica del suddetto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Condominio Margherita;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il Pres. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il motivo unico si rileva infondato, in quanto l'Amministrazione, dopo aver instaurato il contraddittorio, ha revocato l'autorizzazione di occupazione pubblica di cui trattasi motivando correttamente con l'incompatibilità di tale uso con la caratteristica di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

Rilevato, infatti, che appare indubbio come la servitù di pubblico passaggio consente all'Amministrazione di disporre e gestire il suolo pubblico solo ai fini, appunto, del pubblico passaggio e non ad altri fini, quali lo svolgimento di attività commerciali da parte di un soggetto privato terzo concessionario (cfr. Cass. S.U., 18.3.99, n. 158; C.d.S., VI, 6/5/2013 n. 2416; Cass. II, 12/7/2007 n. 15661; Cass. II, 14.12.05, n. 27567; TAR Lombardia, III, 11.2.11, n. 466);

Ritenuto che nel senso di cui sopra si deve, quindi, interpretarsi anche il riferimento ai poteri di gestione in tali aree indicati nel regolamento comunale;  
Sottolineato come difetti anche l'autorizzazione alla utilizzazione commerciale di tale suolo da parte del soggetto privato proprietario, controinteressato in giudizio;  
Ritenuto quindi che il ricorso deve essere respinto e che le spese di lite seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.  
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, da ripartire, in parti uguali, a favore del Comune di Venezia e del Condominio Margherita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2014

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)